

accordo quadro per la fornitura franco cantiere di materiale inerte

CAPITOLATO TECNICO – Allegato A

Art. 1. - IMPORTO – OGGETTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo totale della gara ammonta ad € 212.950,00 oltre ad IVA di legge.

I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad € 0,00 (euro zero).

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale inerte franco cantiere necessario alla esecuzione di lavori in amministrazione diretta da parte dell'Agenzia Forestale Regionale in interventi anche finalizzati alla riqualificazione della viabilità rurale e forestale.

L'appalto è suddiviso in numero 4 (quattro) lotti funzionali come di seguito specificato:

Lotto	Comp.	Comuni	Importo stimato €
1	C1	Perugia, Corciano, Marsciano, Deruta, Collazzone, Bettona, Torgiano	71.800,00
2	C3 V	Assisi, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra, Spello, Bastia Umbra, Cannara, Bettona	92.450,00
3	C3 S	Trevi, Campello sul Clitunno	24.350,00
4	C3 S	Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Massa Martana	24.350,00
Totale			212.950,00

Lotto	Compartimento	CIG	Importo a base d'asta €	Iva 22% €	Totale €
1	C1	9853346658	71.800,00	15.796,00	87.596,00
2	C3 V	9853372BCB	92.450,00	20.339,00	112.789,00
3	C3 S	9853390AA6	24.350,00	5.357,00	29.707,00
4	C3 S	9853399216	24.350,00	5.357,00	29.707,00
Totale			212.950,00	46.849,00	259.799,00

Il valore dell'accordo quadro per i due anni è di € 212.950,00 IVA esclusa, compresa la eventuale proroga di mesi 6.

Il quantitativo complessivo della fornitura di materiale inerte ed il relativo valore dell'accordo sono da considerarsi presunti e condizionati all'avvenuto finanziamento dei progetti proposti dell'Agenzia Forestale Regionale agli Enti/Soggetti Finanziatori.

Per le considerazioni espresse le eventuali variazioni di quantitativo e di importo non potranno costituire per l'operatore economico motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al mancato raggiungimento del quantitativo e dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante solo ai fini della costituzione della cauzione.

L'importo contrattuale è puramente indicativo, poiché non implica la definizione a priori del quantum delle forniture, bensì sarà determinato in base al numero ed al costo delle singole forniture effettuate a seguito degli specifici contratti attuativi, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente.

Il singolo contratto attuativo sarà rappresentato dallo specifico buono d'ordine emesso dal personale autorizzato dell'AFOR (Responsabili di Compartimento/Sezioni, RUP, Direttori dei Lavori, Direttori di Cantiere).

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti del soggetto aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di fornitura del bene di cui trattasi, risulta, invece, impegnativa per il soggetto aggiudicatario che dovrà eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

È fatta salva la possibilità che, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non si dia corso ad alcuna fornitura di materiale di cui all'art. 1 del presente capitolato in uno specifico ambito comunale o compartimentale.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa di estrazione, di analisi e certificazione, di trasporto franco cantiere, di pesatura, di scarico e di qualsiasi attività necessaria o utile per la completa fornitura oggetto del contratto. Le suddette operazioni sono, quindi, a totale carico della Ditta aggiudicataria, compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esonerando, quindi, l'Agenzia Forestale Regionale da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni. Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza in cantiere verranno fornite alla Ditta aggiudicataria prima della consegna della fornitura.

L'Agenzia Forestale Regionale, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi sorta, si riserva il diritto di:

- 1) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima e purché ritenuta conveniente per l'Ente;
- 3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- 4) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Gli sconti percentuali offerti in sede di gara saranno fissi e invariati per tutta la durata dell'accordo quadro, salvo clausola revisione di cui all'art. 17.

Art. 2 – DURATA - PROROGA

Il presente Accordo Quadro ha durata di 2 anni con decorrenza dalla data della relativa stipula. L'Agenzia Forestale Regionale potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità delle forniture, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Agenzia Forestale Regionale potrà affidare le singole forniture.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi delle schede del lotto di riferimento.

L'AFOR non è obbligata a garantire al soggetto aggiudicatario nessun tipo di continuità temporale e nessuna quantità minima di fornitura durante il periodo di esecuzione dell'accordo, la quale, per tale motivo non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta.

L'accordo potrà ritenersi completato qualora:

- sia decorso il termine di anni due dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;
- si sia arrivati alla spesa massima prevista dall'Accordo quadro

La durata del contratto di accordo quadro, per ogni singolo lotto, è di 2 (due) anni fatto salvo l'eventuale proroga prevista al primo capoverso del presente articolo.

Art. 3 – CARATTERISTICHE MATERIALI ED ELENCO PREZZI

I materiali oggetto di fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche:

MASSICCIATA DI SOTTOFONDO 60-120- costituita da elementi poliedrici a spigoli vivi senza forma appiattita, allungata o lenticolare, resistenza a compressione non inferiore a 1.500 Kg/cm^q, dimensione degli elementi non inferiore a 60 mm, con pezzatura variabile da 60-120 mm, curva granulometrica assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Materiale naturale.

MASSICCIATA DI SOTTOFONDO 40-70 costituita da elementi poliedrici a spigoli vivi senza forma appiattita, allungata o lenticolare, resistenza a compressione non inferiore a 1.500 Kg/cm^q, dimensione degli elementi non inferiore a 40 mm, con pezzatura variabile da 40-70 mm, curva granulometrica assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Materiale naturale.

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo (elementi poliedrici a spigoli vivi). curva granulometrica assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. **Colorazione:** come specificata nella scheda del singolo lotto.

MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale.

Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- 2" Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100.
- 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100.
- 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85.
- 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80.
- 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 40-70.
- n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 30-60.
- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50.

- n.40 serie ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30.
- n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15.

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al setaccio n.40.

Il passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%.

Colorazione: come specificata nella scheda del singolo lotto.

SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume).

SABBIA DI CAVA O DI FIUME LAVATA. Sabbia di cava o di fiume lavata da mm 0 - 3 (90% del volume).

SABBIA RICICLATA conforme a UNI EN 13242.

Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti devono essere opportunamente certificate con relativa analisi granulometrica.

L'Elenco dei Prezzi a base di gara è quello specificato negli elenchi allegati ai singoli lotti.

L'appalto ha per oggetto la fornitura franco cantiere di materiale inerte per la riqualificazione della viabilità rurale e forestale nonché ulteriori tipologie di materiale inerte necessarie alle esigenze operative dell'Ente come meglio dettagliato per tipologia, nelle schede tecniche allegate riferite ai singoli lotti.

I prezzi in elenco sono comprensivi di oneri di sicurezza da rischio specifico ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "ex lege", con esclusione della sola aliquota IVA.

La fornitura deve essere comprensiva di ogni spesa di trasporto franco cantiere e scarico e di qualsiasi attività necessaria o utile per la completa fornitura oggetto del contratto. Le suddette operazioni sono, quindi, a totale carico della Ditta aggiudicataria, compreso il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed esonerando, quindi, l'Agenzia Forestale Regionale da qualsiasi responsabilità in merito a tali operazioni. Eventuali ulteriori istruzioni relative alla sicurezza in cantiere verranno fornite alla Ditta aggiudicataria prima della consegna della fornitura.

I quantitativi della fornitura sono da considerarsi presunti e riferiti all'unità di misura in peso.

I quantitativi delle forniture e relativi assortimenti descritti nelle schede del lotto di riferimento sono stabilite in via orientativa e non sono vincolanti ai fini della fornitura.

La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'Agenzia Forestale Regionale all'acquisto di quantitativi minimi e assortimenti prestabiliti, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell'importo economico massimo stimato.

Art. 4. – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto consiste nella fornitura e trasporto presso i cantieri dell'Agenzia Forestale Regionale di materiale inerte da destinare ad interventi anche finalizzati alla riqualificazione della viabilità rurale e forestale nonché ulteriori tipologie di materiale inerte necessarie alle esigenze operative dell'Ente.

In particolare, il singolo contratto attuativo dell'accordo quadro riferito ad uno specifico progetto di intervento dovrà avvenire in corrispondenza del cantiere oggetto dei lavori con mezzi idonei all'ubicazione degli stessi.

La fornitura non sarà continuativa, ma scadenzata in funzione delle esigenze operative dell'AFor e avrà luogo in seguito ad emissione di apposito buono d'ordine in cui saranno specificati la tipologia di materiale, le relative quantità richieste e il cantiere di destinazione.

Le singole consegne dovranno avvenire entro 2 giorni dalla ricezione del buono d'ordine.

La fornitura dovrà essere eseguita con modalità tempi e quantità impartite dalla D.L. e potrà variare da un minimo di 0 viaggi a un massimo di 5/6 viaggi al giorno di materiale.

La fornitura, senza oneri aggiuntivi, potrà essere effettuata mediante autocarro 3 assi oppure 4 assi secondo le caratteristiche di accessibilità della strada. Il singolo viaggio potrà inoltre prevedere, senza oneri aggiuntivi, lo scarico frazionato in più punti lungo la viabilità oggetto di intervento secondo le indicazioni impartite dalla D.L. senza che ciò costituisca per l'operatore economico motivo di motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.

Salvo diverse disposizioni, i viaggi dovranno essere effettuati nell'arco temporale di lavoro delle maestranze dell'Agenzia Forestale Regionale (7.00-14.00) su 5 gg lavorativi settimanali.

Ogni viaggio dovrà essere corredato dal relativo tagliando di pesatura.

Art. 5 – REFERENTE TECNICO DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto specifico di accordo quadro, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di **Referente Tecnico della Fornitura (RT)** che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento della fornitura.

Il referente tecnico esegue quanto richiesto dal **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** dell'AFor.

Il referente tecnico dell'appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà interloquire con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il coordinamento e lo svolgimento della fornitura.

Nel caso di rilievi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulle prestazioni o forniture eseguite dal fornitore, il referente tecnico dell'appaltatore dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di eventuali penali.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E CONTESTAZIONI

Ai fini dell'accettazione il Direttore della Esecuzione del Contratto, prima dell'effettuazione della consegna, può richiedere la visione del materiale presso l'Azienda o il deposito della Ditta aggiudicataria.

La fornitura dovrà corrispondere a quanto richiesto, così come descritto nell'art. 3, 4 e 5 del presente capitolato, e dovrà essere accettato dal DEC.

L'Agenzia Forestale Regionale, a seguito delle indicazioni del DEC, si riserva la facoltà di non accettare il materiale non rispondente alle caratteristiche richieste, che in tal caso dovrà essere sostituito con altro avente caratteristiche adeguate.

Nel caso di non corrispondenza l'Agenzia Forestale Regionale inoltrerà alla Ditta fornitrice formale contestazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal riscontro delle predette anomalie.

In tal caso la Ditta fornitrice dovrà ritirare la merce contestata e sostituirla, a sua cura e spese, con altra corrispondente a quella richiesta dall'Agenzia Forestale Regionale entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione; in caso di inadempienza verrà applicata la penale di cui all'art. 10 per ogni giorno di ritardo. Trascorsi comunque sette giorni, senza che la Ditta abbia adempiuto a quanto richiesto, si provvederà alla rescissione del contratto e all'affidamento alla Ditta che ha presentato la seconda migliore offerta economica.

Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto;
- iscrizione all'elenco della White List della Prefettura di riferimento.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Possesso di un fatturato specifico d'impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva dal 01/01/2020 al 31/12/2022) relativo alle forniture oggetto di gara, per un importo non inferiore (IVA esclusa) al valore di ogni singolo lotto a cui si partecipa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività successivamente al periodo di riferimento sopra indicato, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Qualora il concorrente partecipi alla gara per più lotti il possesso del fatturato dovrà riferirsi alla somma degli importi posti a base d'asta di ogni singolo lotto.

Il concorrente aggiudicatario o sorteggiato ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Codice è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma di tale requisito (documentazione contabile). Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.

ART. 8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'affidamento della fornitura, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e D.L. 71/2021 convertito in legge n. 108/2021, previo avviso di manifestazione di interesse, in modalità telematica, tramite piattaforma NET4market finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/2016.

L'offerta dovrà essere comprensiva del trasporto franco cantiere nei luoghi e con le modalità indicate nelle schede dei singoli lotti.

L'offerta si dovrà riferire all'intera fornitura per il lotto specificato e dovrà essere indicato, nella scheda offerta, il ribasso percentuale unico da applicare a tutti i prezzi dei singoli materiali oggetto della fornitura.

L'aggiudicazione avverrà, per singoli lotti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. dall'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 rispetto a quello posto a base di gara.

Saranno escluse le offerte economiche che determinano un importo superiore o uguale al valore presunto della fornitura.

Si precisa che non saranno prese in considerazione offerte che si discostino dai requisiti richiesti.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono ammesse varianti dell'offerta.

ART. 9 CONTRATTO

La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare la dovuta documentazione e ad adempiere agli obblighi necessari alla stipula del contratto, che sarà stipulato con le modalità previste dal comma 14 art. 32 D.lgs. 50/2016, nei termini che saranno indicati da questa Agenzia. Le spese di eventuale stipulazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. In caso di inadempienza si passa al secondo in graduatoria. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori di settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

Sono inadempienze tutte quelle che determinano la risoluzione del contratto di cui all'art. 10.

L'eventuale proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 10 PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente articolo 4 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto del contratto, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stabilito; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'affidatario.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di quindici giorni dai termini di consegna di cui all'art. 4 è considerato grave negligenza e potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

Decorso tale termine l’Agenzia Forestale Regionale si avvarrà dell’istituto dello scorrimento di cui all’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Le penalità stabilite non prescindono dall’azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall’azione per il risarcimento del danno e per l’affidamento ad altri della fornitura qualora l’eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

L’Agenzia Forestale Regionale potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. verificarsi di una o più condizioni previste all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
2. mancato rispetto del termine per l’evasione della fornitura;
3. sospensione/interruzione della fornitura, senza giustificato motivo, verificatasi per 15 giorni consecutivi nel corso del periodo di validità dell’accordo;
4. non rispondenza del materiale fornito alle specifiche dell’accordo quadro;
5. inadempimenti previsti dalla legge o violazione del presente capitolato da parte della ditta aggiudicatrice;
6. situazione di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta fornitrice;
7. cessione del contratto a terzi, subappalto abusivo della fornitura;
8. frode della ditta fornitrice;
9. manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata;
10. violazioni delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L’AFOR si riserva, comunque, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni materiali e morali, subiti durante l’esecuzione dell’accordo.

Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’Amministrazione ha facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 11 RITARDI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

La Ditta fornitrice potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi, ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Ente.

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’Impresa è soggetta alle penalità previste per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.

Le istanze della Ditta tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione.

Non giustificano lo spostamento dei termini e pertanto non verranno prese inoltre in considerazione comunicazioni o richieste di chiarimenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore: l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e quindi non verranno prese in considerazione.

ART. 12 GARANZIE

L'impresa aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione di affidamento, dovrà produrre garanzia definitiva. La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente, che aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'Agenzia Forestale regionale dovesse rivalersi sulla cauzione la ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare l'ammontare della cauzione per adeguarne l'importo a quello originario.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità.

ART. 13 PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dall'accettazione della relativa fattura da parte dell'Agenzia Forestale Regionale. Le fatture dovranno essere emesse secondo il regime di FATTURAZIONE ELETTRONICA, accompagnate da bolle di consegna (DDT) e dal buono d'ordine, ad avvenuta fornitura regolarmente effettuata, debitamente vistate dall'incaricato al ritiro merce.

Le fatture non potranno essere emesse prima della consegna per intero, del singolo ordine emesso dall'Ufficio Tecnico dell'Agenzia Forestale Regionale.

La fatturazione avverrà per singolo lotto e singolo contratto attuativo come dettagliatamente definiti nelle schede tecnica allegate.

Dovranno essere tassativamente riportati sulla fattura elettronica il CUP ed il CIG ed il Codice Univoco di fatturazione elettronica esplicitamente indicati nel buono d'ordine.

L'AFoR è soggetta allo split payment per cui nella fattura elettronica si dovrà indicare la "S" per la scissione dei pagamenti.

Art. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART.3 LEGGE N.136/2010 S.M.I.)

La Ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura di cui all'oggetto dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, sarà obbligata a:

a) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche,

nonché le generalità (data, luogo di nascita e residenza) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso con indicazione di ruoli e poteri.

- b) effettuare tutte le operazioni bancarie relative alla fornitura in questione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato alla prestazione richiesta ed a riportare sui pagamenti stessi il numero del CIG;
- c) effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 della Legge n.136/2010 s.m.i. con le modalità ivi previste.

Art. 15 SUBAPPALTO

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; al riguardo si rileva che, costituendo la consegna dei materiali un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di avvalersi del subappalto dovrà indicarlo in sede di DGUE al momento della presentazione dell'offerta; il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere iscritto alla White List della Prefettura competente per territorio.

Art. 16 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

ART. 17 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Qualora, durante l'esecuzione contrattuale, il corrispettivo offerto debba essere aggiornato per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto:

- l'appaltatore dovrà formalizzare tramite PEC indirizzata al RUP apposita istanza di revisione;
- la stazione appaltante dovrà formalizzare tramite PEC indirizzata al Responsabile Tecnico idonea comunicazione di revisione motivata.

Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché dei rilievi eventualmente effettuati direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste

avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Art. 18 ALTRE INFORMAZIONI

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della fornitura senza che per questo le imprese partecipanti possano richiedere alcunché a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni.

Art. 19 CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. nello stipulando contratto dovranno essere specificatamente approvate le clausole del presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel corrente Capitolato si intendono applicabili le norme di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del Codice Civile.

Per ogni eventuale controversia che dovesse verificarsi durante il rapporto tra la ditta aggiudicataria e l'Ente, il Foro competente sarà quello di Perugia (PG).

Art. 20 PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal Regolamento stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Si informa, altresì, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di pubblici appalti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula del contratto di affidamento.